

REP. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CREMA

PROVINCIA DI CREMONA

**SCHEMA DI CONVENZIONE STIPULATA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1,
DELLA LEGGE 08.11.1991 n. 381, TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA
SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI
L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI AREE A VERDE – ANNO
2014 – LOTTO 1 – LOTTO 2 – 3^ PARTE. (CIG n. XXXXXXXXXX -)**

L'anno **duemilaquattordici (2014)**, il giorno (...) del
mese di (...) presso la Sede Municipale del Comune di
Crema, in piazza Duomo 25, avanti a me Dott.ssa DE GIROLAMO MARIA
CATERINA, Segretario Generale, a questo autorizzato ai sensi dell'art.
97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza
l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra
loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente
presentati e costituiti i signori:

1) GALLI ing. Federico, nato a Cremona il 11.09.1954, in qualità di
Dirigente del Comune di Crema, domiciliato per la carica a Crema presso
la Sede Municipale, di seguito denominato "Ente" (C.F.
91035680197/P.IVA 00111540191), con sede in Crema Piazza Duomo
25, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

2) BACCOLO Dott. Alessandro, nato a Treviglio il 19.05.1959
residente a Treviglio (BG) in Via dei Mille n. 27, in qualità di Presidente e
Legale Rappresentante della **Società Cooperativa Sociale "L'ULIVO"**,
con sede in Treviglio (BG), via Bressana 35 (C.F. e P.I. n. 01839570163)
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della Cooperativa Sociale, di seguito indicata per brevità col termine "Cooperativa".

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica lo Segretario Generale sono certo, con quest'atto convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

- ◆ **la Giunta Comunale** con deliberazione n. 2014/00355 del 03.11.2014 ha approvato i progetti esecutivi relativi agli interventi di manutenzione aree a verde di proprietà comunale per l'anno 2014 - **3^ Parte Lotto 1 - Lotto 2;**
- ◆ **con successiva deliberazione** n. 2014/000XX del XX/04/2014 la Giunta Comunale, intendendo proseguire nel percorso di promozione intrapreso che vede l'utilizzo di cooperative sociali di tipo "B" per l'effettuazione di lavori attinenti la manutenzione delle aree a verde di proprietà comunale, ha approvato la presente convenzione, delegando il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale affinché proceda alla relativa sottoscrizione;
- ◆ **la presente convenzione** viene stipulata ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, e 9 della Legge 381/1991, di seguito indicata per brevità come "Legge", e dell'articolo 11 della Legge Regionale 16/1993;
- ◆ **la Cooperativa** è tuttora iscritta alla **C.C.I.A.A.** di Bergamo al n. 01839570163 e all'**Albo Regionale sez. B** con il n. A113984;
- ◆ **con l'affidamento** alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa si pongono i seguenti obiettivi:

- ⇒ da parte dell'Ente, l'esecuzione di quanto necessario in termini di prestazioni per l'esecuzione dei previsti interventi di manutenzione del verde cittadino, con l'inserimento lavorativo di un soggetto classificato come "persona svantaggiata" segnalato dall'Ente stesso;
- ⇒ da parte della Cooperativa, l'avvio di un progetto complessivo mirato al mantenimento e coinvolgimento del soggetto svantaggiato, ex art. 4 della Legge, anche per il tramite dell'attività lavorativa;
- ◆ **la scelta di stipulare** la presente convenzione è motivata dal fatto che l'Ente riconosce che la Cooperativa ha la capacità necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo, non solo per una riconosciuta esperienza nel settore, ma anche per una valutazione degli scopi statutari che sono finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per una valida organizzazione aziendale;
- ◆ **per il perseguimento** degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la Cooperativa svolge attività congrue con quelle previste dalla convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione; le parti a tale scopo espressamente dichiarano di conoscerle e accettarle.

2. Oggetto della convenzione.

E' affidata alla Cooperativa l'esecuzione degli interventi di
manutenzione aree a verde di proprietà comunale per l'anno
2014 3^ Parte - ricompresi nei seguenti lotti e progetti:

- **LOTTO 1**
- **LOTTO 2**

3. Finalità, obiettivi e condizioni.

Finalità qualificante della convenzione è attuare l'inserimento lavorativo di un soggetto riconosciuto come svantaggiato, ai sensi dell'art. 4 della Legge, al fine di una reale integrazione sociale, attraverso la sua crescita professionale, umana e sociale.

A tale soggetto saranno garantiti, per tutta la durata del suo impiego, dei livelli minimi di reddito mediante la stipulazione di un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Nei confronti di tale soggetto si vuole sviluppare un processo di crescita professionale e umana, fornendo allo stesso gli strumenti per divenire attore del suo inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 4 della Legge.

Le finalità progettuali saranno costantemente monitorate dalla Cooperativa, che attiverà modalità di coordinamento, verifica e supervisione.

La Cooperativa s'impegna a organizzare il personale per lo svolgimento del complesso delle prestazioni e fornirà l'attrezzatura ed i materiali di consumo, necessari allo scopo.

L'elencazione degli interventi, i tempi e le modalità di esecuzione sono indicati nei vari progetti sopra richiamati che risultano composti da :

LOTTO 1

- Relazione e quadro economico;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Computo metrico;
- Stima incidenza sicurezza;
- Elenco prezzi.

LOTTO 2

- Relazione e quadro economico;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Computo metrico;
- Stima incidenza sicurezza;
- Elenco prezzi.

Tale documentazione, individuata come **"All. A"** e depositata in atti, anche se non materialmente unita, s'intende allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo.

Il personale da inserire nel progetto sarà segnalato dall'Ente.

Per ogni inserimento lavorativo, la Cooperativa farà preliminari colloqui per avviare un collocamento mirato, tenendo conto delle personali abilità e attitudini del soggetto, al fine di realizzare il progetto complessivo.

La Cooperativa predisporrà affiancamenti di supporto al soggetto svantaggiato, al fine di garantire un'adeguata erogazione del servizio.

La Cooperativa, tramite suoi responsabili, organizzerà incontri con il personale per verificare lo stato di avanzamento del progetto e l'adeguatezza dell'erogazione delle prestazioni.

La Cooperativa, inoltre, s'impegna a organizzare incontri con i responsabili dell'Ente al fine di concordare eventuali adeguamenti progettuali e per un'azione di complessiva supervisione.

5. Durata.

La convenzione ha validità per il solo anno 2013⁴ e comunque fino alla completa esecuzione degli interventi previsti dai progetti.

6. Obblighi della Cooperativa.

La Cooperativa s'impegna:

- ✓ **ad inserire**, per tutta la durata connessa all'esecuzione degli interventi previsti dal progetto, un soggetto svantaggiato segnalato dall'Ente a tempo pieno;
- ✓ **ad impiegare**, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori in possesso dei dovuti requisiti;
- ✓ **a nominare** un responsabile di progetto i cui dati identificativi dovranno essere comunicati all'Ente contestualmente alla sottoscrizione della convenzione;
- ✓ **ad applicare** alla persona svantaggiata impiegata nell'attività, le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e previste dal regolamento interno della Cooperativa, mentre per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

- ✓ **ad assicurare** lo svolgimento dell'incarico nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ✓ **ad assumersi** qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte nell'esecuzione degli interventi;
- ✓ **a trattare** con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive della persona inserita nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- ✓ **a comunicare** la tipologia di contratto di lavoro applicato, nonché del relativo trattamento economico.

7. Progetti personalizzati d'inserimento lavorativo.

Un referente designato dalla Cooperativa e un rappresentante dell'Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per la persona svantaggiata.

Le modalità di intervento a favore della persona inserita, competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.

8. Verifiche periodiche e controlli.

Al fine di garantire la piena attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti, attraverso contatti diretti con la Cooperativa e/o direttamente interpellando i lavoratori.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni da trasmettersi ad entrambe le parti. Il referente dell'Ente incaricato del controllo e della vigilanza è individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale può delegare i suoi collaboratori, dandone opportuna comunicazione alla Cooperativa.

9. Assicurazione.

La Cooperativa assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto della Cooperativa stessa, quanto dell'Ente o di terzi, a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio o per cause connesse allo stesso.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 - comma 1 - del D.Lgs. 163/2006, la Cooperativa ha in corso di validità una polizza di assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che copre i danni subiti dalla stazione appaltante, anche ad opere ed impianti preesistenti, per una somma assicurata non inferiore ad euro 100.000,00.= e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, con massimale non inferiore a euro 500.000,00, giuste polizze depositate in atti.

L'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere al personale della Cooperativa durante l'esecuzione degli interventi, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nella somma che l'Ente liquiderà.

10. Cauzione definitiva.

A garanzia della regolare esecuzione di ogni adempimento previsto, la Cooperativa ha prestato **cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. della di euro= in data riportante le condizioni richieste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.**

Nel caso d'inadempienze contrattuali l'Ente avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata e la Cooperativa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefisso qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia non potrà, per alcun motivo, essere svincolata senza l'assenso scritto da parte dell'Ente.

11. Inadempienze della Cooperativa.

In caso d'inadempienze che creino danno all'immagine dell'Ente e/o ostacolino il perfezionamento di ogni adempimento, la Cooperativa dovrà corrispondere una penale la cui quantificazione e modalità di irrogazione sono indicate nell'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

12. Corrispettivo, modalità di pagamento e tracciabilità.

Il corrispettivo da liquidarsi alla Cooperativa per l'esecuzione dei lavori è stabilito, **a misura, in euro 26.656,69 + IVA oltre ad euro 696,08 + IVA. relativi ai costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un totale di euro 27.352,77 + IVA.** I pagamenti, da eseguirsi con le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, saranno effettuati tramite mandati intestati alla Cooperativa **da accreditarsi obbligatoriamente sul conto corrente dedicato: IBAN n. IT 08 A 08899 53642 000000172097,** a ciò essendo

espressamente autorizzato l'Ente, il quale pertanto resta esonerato da ogni responsabilità, salvo diversa disposizione scritta del legale rappresentante della Cooperativa stessa.

La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della succitata legge, causa di risoluzione della convenzione.

L'Ente verifica in occasione di ogni pagamento della Cooperativa e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

13. Clausola a tutela.

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento dell'incarico e delle verifiche ad esso collegate, concordare correttivi e variazioni.

Le eventuali variazioni dovranno essere evidenziate in apposito verbale controfirmato dalle parti, tenuto in ogni caso conto della necessità da parte dell'Ente di dare garanzia di continuità nell'erogazione delle prestazioni in oggetto.

In particolare, dovrà essere costantemente monitorata la sostenibilità del progetto e la sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati anche tenendo conto della compatibilità tra la

presente convenzione e l'evoluzione del quadro normativo in materia.

14. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nei pagamenti per responsabilità dell'Ente, verranno corrisposti, a richiesta scritta della Cooperativa, gli interessi di legge, come stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni – D.lgs 192/2012.

15. Risoluzione della convenzione.

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- ✓ attività esercitata in modo scorretto o in violazione delle disposizioni contrattuali e di legge da parte della Cooperativa;
- ✓ casi di frode e/o di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi assunti da parte della Cooperativa;
- ✓ mancata esecuzione prestazioni entro i termini e con le modalità stabilite;
- ✓ mancato inserimento del soggetto svantaggiato o riduzione dei giorni di prestazione, rispetto a quelli previsti, se dovuta a responsabilità della Cooperativa.

La risoluzione della convenzione dovrà essere preceduta da opportuna contestazione scritta degli addebiti, da inviarsi tramite raccomandata a/r. Trascorsi i termini indicati per produrre eventuali controdeduzioni, senza che la parte inadempiente vi abbia provveduto, ovvero abbia posto rimedio alle inadempienze rilevate, scatterà la risoluzione, senza ulteriore preavviso.

L'Ente procederà all'immediata risoluzione della convenzione e senza alcun preavviso nei seguenti casi:

- ✓ esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture-UTG;
- ✓ mancata tempestiva segnalazione al Responsabile del procedimento di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, ovvero offerta di protezione avanzata nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente;
- ✓ comportamenti della Cooperativa idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati all'Ente da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa a carico della Cooperativa stessa.

E' causa di risoluzione della convenzione, anche, la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far continuare la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

16. Controversie.

Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.

17. Registrazione.

Tutte le spese della presente convenzione inerenti e conseguenti, con esclusione dell'I.V.A., sono assunte dalla Cooperativa. Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA

ed in esenzione di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 26.10.1972 n. 642.

18. Sede.

Agli effetti della presente convenzione la Cooperativa dichiara che il proprio domicilio presso il quale effettuare tutte le comunicazioni che riguardano il presente incarico fino alla chiusura di tutti i rapporti contrattuali è: Crema – P.zza Duomo, 25.

19. Allegati.

I seguenti documenti, depositati in atti, anche se non materialmente allegati sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

- ❖ **allegato A** – documentazione costituente i progetti esecutivi n. 3 e n. 5;
- ❖ **allegato B** – certificazione attestante l'iscrizione della Cooperativa nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione "B";
- ❖ **allegato C** – progetto personalizzato di inserimento lavorativo (da depositarsi successivamente al momento dell'assunzione);
- ❖ **allegato D** – contratto di lavoro (da depositarsi successivamente al momento dell'assunzione);
- ❖ **allegato E** – polizza assicurativa;
- ❖ **allegato F** – cauzione definitiva.

20. Responsabile del procedimento.

L'Ente nomina quale responsabile del procedimento il Sig. Daniele Maggioni, funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, al quale la Cooperativa si dovrà rivolgere per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale ed amministrativo.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia e sotto la mia direzione e vigilanza, composto di facciate n. ... e quanto di questa, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario Generale, lo sottoscrivono digitalmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE- Ing. Federico GALLI

LA COOPERATIVA – Sig. Alessandro BACCOLO

IL SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa Maria Caterina DE GIROLAMO

www.Albopretorionline.it 2014/174